

canone di lire settanta e centesimi
venticinque, colla facoltà di vender
lo, alienarlo o permutarlo e con
l'obbligo però di reimpiuare in
acquisto di beni stabili o di rea
dita pubblica il denaro che si rice
verebbe da siffatta alienazione.
Premesso l'anzidetto, volendo la
Signora Antonina Gulino avvaler
si del diritto risultante dal detto
atto di concessione enfiteutica e
dalle vigenti leggi, ha manifestato
alla cumata Sig. Salvo lo volon
tà di eseguire la remissione del
predetto annuo canone a fine di
affrancare la sua proprietà dal pa
gamento del medesimo canone e a
si riunire l'utile col diretto do
minio ed aderendovi la Sig. Salvo
no, sono le parti venute alla
presente stipulazione, per la quale
questa dichiara d'aver ricevuto
in moneta di corso legale un
seguente somma di lire mille duecen
to, capitale del detto annuo cano

ne d'accordo convenuto. Dalla Sign.
Antonina Gulino, a cui ritasua
ampia e valida quietanza.
Per l'effetto di tale pagamento
rimane estinto ed affrancato
il canone suddetto di lire settanta
e centesimi venticinque cessata
ed estinta ogni saggione enfi
teutica, che in virtù del diritto di
dominio gravava sullo spazione
di terra conceduto e sopradescritto,
che perciò resta libero ed esente
da qualsiasi obbligazione di pa
gamento per canone, come dal
precitato atto di concessione enfi
teutica e dalla legge, però si
obbliga la Sign. Gulino di conti
nuare a pagare la fondiaria e l'an
nuo canone enfiteutico dovuto
al Sig. Duca di Pivona, facendo
indurre la Sig. Salvo di qual
siasi molestia.
Dichiara questa che sul canone
come sopra affrancato non
esiste, però e gravanza di sorta,